

n. 425/2024 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del popolo italiano**

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **425/2024** r.g.

promossa da

████████████████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██████████

**RICORRENTE**

nei confronti di

**INPS** (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. **SILVANO IMBRIACI** e dell'avv. , giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. **SILVANO IMBRIACI**

**RESISTENTE**

### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

*(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)*

Con ricorso depositato in data 20.4.2024, ██████████ agisce nei confronti dell'INPS opponendosi all'avviso d'addebito n. ██████████ avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni nel periodo dal 01/10/2021 al 31.08.2023 per € **9.639,59** assumendone l'infondatezza e l'illegittimità.

Espone infatti la ricorrente che non sarebbe corretta la contestata indebita fruizione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in relazione al lavoratore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2021 e il mese di Agosto 2023.

Ciò in quanto l'odierna opponente si sarebbe avvalsa, al fine di ridurre i propri oneri contributivi, delle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 10 a 15, la quale ha riconosciuto l'esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100% per un periodo massimo di mesi 36 dall'assunzione per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato venutesi a determinare nel biennio 2021-2022.

Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.

Si costituisce ritualmente la parte resistente INPS chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

Assume, in particolare, l'INPS che la parte ricorrente sarebbe risultata non possedere i requisiti previsti per il riconoscimento dell'esonero avuto riguardo a quanto espressamente previsto dalla normativa menzionata (comma 14) e riportata al punto 2 della circolare n. 56/2021: *"...l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito dell'applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di autorizzazione della misura"* ed al punto 7 della circolare n. 57/2023: *".....si conferma che l'esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario"*.

Nella prospettiva dell'INPS le imprese escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore "K" – *Financial and insurance activities*; la sezione "K" della NACE, con le relative

divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione Ateco2007.

A giudizio dell'Istituto, pertanto, il codice Ateco posseduto da parte ricorrente escluderebbe in radice la pretesa illegittimità del recupero.

Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Anzitutto appare incontestata fra le parti sia la regolarità contributiva della ricorrente sia la circostanza per la quale la ricorrente risultava in possesso, al momento dell'assunzione agevolata, dei requisiti per fruire degli sgravi connessi all'assunzione di under 36 di cui all'art. 1 co. 10,12 e 14 della L.178/2020.

Le difese dell'INPS si soffermano esclusivamente sulla asserita appartenenza della ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato, sulla base della mera circostanza formale per la quale il "Codice Ateco" con il quale la ricorrente è classificata nel RR.II. sarebbe dirimente ai fini dell'esclusione della ████████ l. dalle agevolazioni contributive in relazione alle assunzioni di lavoratori under 36.

In primo luogo occorre rilevare che l'INPS non ha adempiuto al proprio onere probatorio, in quanto la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ha dichiarato di non svolgere attività nel settore finanziario, ma bensì in quello assicurativo e in quello afferente ai servizi agli automobilisti quale delegazione ACI, circostanza non contestata da parte della resistente. Sul punto anche attraverso l'esame della visura camerale prodotta in giudizio da INPS (cfr. **doc.3** fasc. parte resistente) si evince che l'attività prevalente è quella di "Agenzia di assicurazione", che non può certo essere considerata equivalente all'attività bancaria e finanziaria.

In secondo luogo, occorre rilevare che i "Codici Ateco" da attribuire alle imprese sono definiti da appositi decreti ministeriali, (ad esempio D.P.C.M.

22.03.2020) che, in quanto atti amministrativi dovevano essere prodotti in giudizio dall'INPS a sostegno della propria tesi difensiva, in quanto non rientrano nell'alveo del noto principio *iura novit curia*. Difatti le SS.UU. della S.C. hanno da tempo stabilito che *“La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali ... rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle disp. prel. c.c. che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.”* (Cfr. Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9441)

Da ultimo, non vi è alcuna disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell'attività svolta al codice ATECO, “acronimo di Attività Economiche”, è una classificazione utilizzata dall'Istat per scopi statistici, fornendo dati ufficiali sulle attività economiche.

In conclusione, INPS non ha prodotto alcun atto amministrativo o richiamato la norma di legge che attribuisca un valore diverso da quello statistico al codice ATECO, pertanto lo stesso deve ritenersi meramente utilizzabile a scopi statistici, difatti il doc.2 di fasc. parte resistente è un mero elenco di codici ATECO peraltro redatto in carta libera ed in lingua straniera, senza indicazione dell'Autorità che lo avrebbe emesso.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.

#### **P.Q.M.**

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. **ANNULLA** l'avviso d'addebito n. [REDACTED] e **DICHIARA** non dovute le somme in esso richieste;

2. **CONDANNA** parte resistente INPS al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del

15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 26/06/2024

Il giudice  
Giorgio Rispoli